

VERBALE
CONFERENZA DI SERVIZI 20.04.09
C.O.E.M.A

In data odierna alle ore 12.30, presso gli uffici regionali di Viale Caravaggio 99, si è tenuta la conferenza di servizi in oggetto indetta ai sensi del D. Lgs. n. 59/05 relativa all'istanza di autorizzazione integrata ambientale del consorzio COEMA.

Sono presenti: Vedi Foglio Allegato

Il dott. Fegatelli da lettura del verbale della seduta precedente.


Informa, inoltre, che relativamente alla discarica ed all'impianto di trattamento meccanico biologico di Albano Laziale ha dato incarico ad ARPA Lazio di effettuare un'approfondita analisi sull'impatto sull'ambiente e, conseguentemente, di verificare la qualità delle acque di falda e dello stato delle emissioni in atmosfera, ivi incluse le emissioni odorigene.

Da tale analisi di ARPA Lazio non sono emersi elementi di criticità se non la necessità di procedere a breve alla chiusura dei bacini precedentemente utilizzati presso i quali non vengono più conferiti rifiuti.

Il dott. Fegatelli sottolinea, inoltre, che la Regione Lazio con deliberazione n.929 del 22/12/2008^h ha adottato un programma di controllo epidemiologico ambientale avente per oggetto "Valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione esposta a processi di raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Lazio", volto alla valutazione degli effetti sulla salute dei processi di smaltimento dei rifiuti nel Lazio. In tale ambito è stata anche richiesta al Dipartimento di epidemiologia della ASL RME l'analisi circa l'impianto di gassificazione programmato ad Albano Laziale.

Il dott. Fegatelli comunica che successivamente alla conclusione della seduta di Conferenza di servizi del 1 dicembre 2008, è pervenuta da parte della ASL Roma H la nota prot.n. 5558 del 27 dicembre 2008 - di cui da lettura - che segnalava, in sintesi, le seguenti criticità:

- a) difficoltà nell'approvvigionamento idrico;
- b) inquinamento diretto ed indiretto collegato al traffico veicolare;
- c) distanza ridotta dalle zone urbanizzate;
- d) applicabilità o meno del R.D. n. 147 del 9 gennaio 1927.



Tali criticità sono state oggetto di attenta considerazione nel corso della precedente seduta di Conferenza di Servizi, in particolare da parte del Comune di Albano Laziale. Sulle medesime il Soggetto proponente aveva, comunque fornito immediati chiarimenti o si era impegnato a presentare a breve, adeguate soluzioni tecnologiche ed operative, poi esposte in apposita documentazione tecnica.

Con successiva nota prot. n. 38598 del 2 marzo 2009 - di cui si dà lettura - la stessa AUSL RMH, richiamando le medesime criticità sopra elencate riteneva di "non dover esprimere un favorevole giudizio alla realizzazione dell'opera". In relazione alle distanze dai centri abitati faceva, inoltre, richiamo al punto 3.12.3.1. del piano di gestione dei rifiuti di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 112 del 12 luglio 2002.

Tuttavia, sottolinea il dott. Fegatelli, l'art. 14 quater della L.241/90 che prevede che:

- il dissenso espresso nella conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere motivato;
- non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima;
- deve recare le specifiche indicazioni sulle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

In ragione di tali principi, la Regione, con nota prot. N. 38598 del 2 marzo 2009 - di cui si dà lettura - ha chiesto alla Azienda USL di comunicare, se ai fini dell'espressione del parere avesse tenuto conto:

- delle controdeduzioni del Soggetto proponente all'espressione del giudizio negativo di compatibilità ambientale, poi riformato favorevolmente nel parere di VIA prot. n.177177 dell'8 ottobre 2008 con le quali controdeduzioni sono state avanzate soluzioni tecnologiche alternative all'utilizzo delle risorse idriche;
- della caratterizzazione del traffico veicolare ante operam e post operam adeguatamente valutata da parte della competente area VIA della Regione Lazio, con la previsione di un modestissimo impatto ambientale;
- che l'impianto di gassificazione tratterà unicamente CDR come definito dal D.M. 5 febbraio 1998; conseguentemente, per quanto riguarda le distanze dagli abitati, il punto di riferimento di cui al piano di gestione dei rifiuti della DCR 112/02 è il 4.6.8 (almeno 200

metri dal punto di scarico dei rifiuti), nel mentre la situazione in esame prevede una distanza non inferiore ai 350 mt.

Alla nota della Regione Lazio la AUSL RM H ha risposto, infine, con un proprio parere conclusivo, con nota prot. n. 1324 del 18 marzo 2009.

Tale nota - di cui si da lettura - "non può esprimere un favorevole parere in relazione all'impianto di cui trattasi", poiché, pur prendendo atto delle soluzioni tecnologiche alternative adottate per la sostanziale riduzione del fabbisogno idrico, tali soluzioni potrebbero creare altri disagi in termini di rumore, oltre che ai lavoratori, anche ai cittadini delle abitazioni poste in prossimità dell'impianto.

Inoltre, pur prendendo atto che l'impianto di gassificazione è destinato alla combustione del CDR con le sue specifiche tecniche, tale nota sottolinea che non è possibile escludere in assoluto ad a priori che vi possano essere conferiti rifiuti non conformi.

Ultima cosa, ma non la meno importante, la nota richiama la necessità di applicare il principio di precauzione basandosi sullo studio epidemiologico relativo alla valutazione delle condizioni di salute della popolazione residente nel comune di Albano Laziale, effettuato dal Dipartimento di epidemiologia della ASL RME e su 46 autorevoli studi in materia, di cui tranne uno non viene fornita specifica.

Esposto quanto sopra, risulta del tutto doveroso procedere alla valutazione di tale parere in applicazione delle disposizione dell'art. 14 quater della L. 241/90.

Ne consegue:

- a) le problematiche riguardanti la carenza idrica risultano risolte all'interno della Conferenza di servizi poiché il Soggetto proponente non solo ha già avanzato soluzioni tecniche in grado di ridurre al minimo l'utilizzo di acqua ma ha anche eliminato dal progetto la possibilità di realizzare nuovi pozzi ed ha previsto la realizzazione di un raffreddamento ad aria;
- b) la Regione nell'atto di autorizzazione prescriverà il rispetto di tutto quanto previsto nella legge quadro sull'inquinamento acustico - L. 447/1995 - e nella normativa regionale e locale dalla stessa richiamata nonché nel D.Lgs. 81/2008 relativamente alla redazione del documento programmatico per la sicurezza;

- c) l'autorizzazione verrà rilasciata unicamente per la combustione di CDR avente le specifiche merceologiche di cui al D.M. 5 febbraio 1998.

Restano gli aspetti epidemiologici evidenziati nel parere non favorevole della ASL RM H.


Prestando ai medesimi la dovuta attenzione, il dott. Fegatelli ha provveduto a richiedere, con nota prot. n. 57704 del 27 marzo 2009, congrua analisi tecnica del Dipartimento Epidemiologico della ASL RME che svolge le funzioni di centro operativo regionale ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, con particolare riferimento alle procedure di sorveglianza epidemiologica di cui all'art. 244 del medesimo D.Lgs. e costituisce, ai sensi della DGR 290 del 16 maggio 2008, struttura di riferimento regionale per l'epidemiologia.

Tale analisi, svolta secondo le più avanzate impostazioni scientifiche è stata acquisita al prot. n. 66589 del 9 aprile 2009.

Dalla medesima si evince quanto segue:

- l'impatto sanitario può essere stimato sulla base delle conoscenze scientifiche sugli impianti di incenerimento e delle discariche. Tenendo conto delle evidenze scientifiche disponibili, l'impatto stimato, per quanto riguarda i tumori, per un periodo in esercizio della durata di 20 anni con un tempo di osservazione di 40 anni nonché le malformazioni congenite e nati di basso peso non risultano significativi in termini statistici
- "Nel caso specifico della localizzazione proposta non emergono prove scientifiche circa una maggiore nocività di questa tecnologia se collocata nel sito individuato. Non possono essere oggetto di valutazione sanitaria ipotesi di effetti basati su informazioni con insufficiente o incompleta documentazione scientifica o da fonti informative non accreditate. Il principio di precauzione può essere invocato se esistono almeno ipotesi scientifiche ragionevolmente accreditate e comunque si applicherebbe in generale a tutti gli impianti di questo tipo e non ad un solo specifico impianto. Si raccomanda fortemente, comunque, la realizzazione e lo sviluppo del programma di sorveglianza epidemiologica ed ambientale necessario per valutare empiricamente gli effetti futuri dell'impianto".

A questo punto il dott. Fegatelli chiede alla Provincia di Roma al Comune di Albano Laziale e al Comune di Ardea di esprimere il proprio parere in merito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alla società COEMA per la realizzazione della Centrale di gassificazione da CDR.



La Provincia di Roma, solleva gli aspetti relativi alla gestione delle scorie prodotte dal Gassificatore nonché quelli che derivano dalla corretta gestione delle acque intese come acque per usi civili, industriali e acque meteoriche. La Provincia richiede approfondimenti per quanto concerne la destinazione finale delle scorie prodotte dalla attività in commento. Inoltre, indica che la società relativamente alle acque scaricate, provenienti dai servizi igienici, dalle acque di prima pioggia e dal processo, i relativi scarichi, prima di confluire nella vasca di accumulo dalla quale saranno rinviati al riutilizzo, dovranno rispettare i limiti tabellari dello scarico in corpo idrico superficiale.

La società in risposta alle osservazioni sollevate chiarisce gli aspetti tecnici, e sottolinea che per quanto concerne la destinazione finale delle scorie vi sono su tutto il territorio nazionale discariche autorizzate a ricevere i codici previsti dalla attività in commento. Per quanto concerne l'aspetto della gestione delle acque si ribadisce la totale indipendenza dell'utilizzo delle acque dalla rete di distribuzione idrica locale in quanto le previsioni condotte sostengono che l'accumulo previsto nel bacino sia dimensionato per avere totale indipendenza dallo sfruttamento delle acque provenienti dall'acquedotto. Comunque la società ribadisce la necessità, a titolo di garanzia della funzionalità dell'impianto di usufruire di una portata modesta corrispondente a n. 3 abitanti equivalenti tramite la rete di approvvigionamento idrico.

Il Comune di Albano Laziale ribadisce quanto espresso nella precedente seduta dello scorso 1/12/2008 e riassume il contenuto della corrispondenza intercorsa tra i comuni del bacino di riferimento con l'allora Presidente Marrazzo nella qualità di Commissario delegato per l'emergenza socio-ambientale a partire dal luglio 2006. Da tale corrispondenza si evince chiaramente che l'emergenza rifiuti, già allora prefigurata, poteva e doveva essere affrontata in maniera condivisa. Inoltre si sottolinea come ci sia stato da parte dei Comuni interessati la totale apertura all'individuazione di soluzioni atte a definire la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti per il bacino di riferimento senza per questo aver mai dato disponibilità per il sito di Roncigliano. Il contenuto dei verbali delle riunioni tra i Sindaci del bacino testimoniano quanto affermato, al punto di aver concordato unanimemente la necessità della chiusura del ciclo industriale dei rifiuti per l'autosufficienza del bacino stesso e la condivisione tra i 10 Comuni del disagio ambientale per sgravare il territorio di Roncigliano- Cancelliera da un peso ultra trentennale.

In tali riunioni, e lo si evince sempre dai verbali citati c'è stato un totale diniego a risolvere i problemi ambientali di altri bacini che invece puntualmente sono stati inseriti nell'attuale programmazione. Pertanto, il Sindaco ribadisce la totale contrarietà alla realizzazione del

gassificatore così come espresso all' unanimità dal consiglio comunale di Albano con delibera n° 29 del 05/06/08.

Infine, il Sindaco afferma che non vi è stata alcuna comunicazione da parte delle autorità sanitarie sul rischio igienico sanitario tali da rendere necessaria l'adozione da parte dello stesso di Ordinanze contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica. L' assenza di tali comunicazioni, derivanti dalle attività di gestione di rifiuti presenti sul sito di Albano, non si riferisce solo all' ultimo periodo ma si estende a ritroso a tutto il proprio mandato come peraltro affermato anche dall' ARPA Lazio anche perché ogni qual volta ciò si è verificato lo stesso e l' intera amministrazione comunale si è prontamente attivata.

Sottolinea in ogni caso la necessità di approfondire la tematica riguardante il problema della scarsità della risorsa idrica sul territorio. In particolare, sollecita ACEA attraverso COEMA a risolvere come fatto prioritario nel territorio dell' ATO2 la carenza idrica ad Albano ed in particolare a Cecchina.

Per quanto detto risulta paradossale che notizie allarmanti escano sui giornali senza che il Sindaco ne sia a conoscenza; In particolare ci si riferisce allo studio epidemiologico dell' RM E datato 3/12/08 usato in maniera distorta dai media facendo apparire Albano il luogo più insalubre della regione Lazio. Dallo studio successivamente prodotto dalla RM E pur rilevando gli stessi dati statistici viene esplicitato in maniera inequivocabile che Albano ha bisogno di interventi strutturali per ridurre il carico inquinante sul territorio ma rientra, come peraltro afferma lo studio "Piena" della Provincia tra i comuni meritevoli di attenzione e di interventi risolutivi ma non "maglia nera del Lazio". Quanto detto, anche se esula dalla stretta discussione in corso, serve a testimoniare che l'allarmismo ingiustificato può danneggiare maggiormente la salute di un problema ben affrontato e che a causa di tanto allarme il Sindaco si è visto a riunire l' "Unità di crisi" con la ASL RM H dalla quale è emerso che il problema descritto nello studio epidemiologico non necessita di interventi contingibili e urgenti ma di interventi strutturali sulla viabilità e sulla qualità dell' aria riferita allo smog. Tali interventi dovranno essere oggetto di valutazione e finanziamento da parte della Regione Lazio per ridurre quel carico inquinante che può con il tempo generare rapporti di causa effetto. Peraltro la ASL RM H ha dichiarato che i risultati in termini di mortalità e morbilità dello studio epidemiologico dell' RM E sono da ricercare nella situazione ambientale dei 20 anni precedenti al periodo in esame (1997-2006). Il Sindaco, pertanto, chiede formalmente alla Regione Lazio di indire una conferenza stampa con il Prof. Perucci estensore dello studio dell' RM E.

Pertanto si ribadisce il parere totalmente negativo già espresso sulla realizzazione del gassificatore così come motivato dalla delibera n° 29 del 05/06/2008 non potendo entrare nel merito tecnico tra il

parere della RM H e le controdeduzioni della RM E, della Regione Lazio della Provincia e dell'ARPA LAZIO, ponendo in ogni caso come prescrizioni:

- a) l'apertura di un tavolo istituzionale tra Regione Comune di Albano e COEMA;
- b) la attivazione di un osservatorio permanente di monitoraggio ambientale nel sito di Roncigliano con la partecipazione di esperti del Comune stesso, l' Istituto Superiore di Sanità, le ASL RMH ed RME, l' Arpa Lazio e ogni altro soggetto tecnico la Regione Lazio vorrà inserire;
- c) la sensibilizzazione di ACEA ATO2 a realizzare come priorità ogni intervento utile ad eliminare la carenza idrica sul territorio;
- d) la realizzazione di opere infrastrutturali viarie tra le quali l' interramento della ferrovia nel centro abitato di Pavona, per ridurre il carico inquinante nell' aria;
- e) l'attivazione di studi per la rilevazione del radon sul territorio;
- f) l'erogazione dei finanziamenti necessari per attivare una raccolta differenziata incisiva.

Comunica, infine, che è stato sottoscritto l' accordo per il succitato studio epidemiologico con l' Istituto Superiore di Sanità e pertanto, il Sindaco si riserva di applicare il comma 11 dell' art. 5 del D.lgs 59/05 qualora ne dovessero ricorrere le condizioni.

Il Comune di Ardea esprime parere contrario alla realizzazione del gassificatore così come espresso all' unanimità dal consiglio comunale di Ardea. Comunque, il Sindaco prende atto degli approfondimenti effettuati in questa sede e condivide gli aspetti sollevati dal Sindaco di Albano.


In merito a detti pareri il dott. Fegatelli, pur doverosamente valutandone il rilievo politico - istituzionale, non può esimersi dal sottolineare che essi mancano dei requisiti tecnici congruenti con la funzione di valutazione tecnica propria della Conferenza di Servizi. Né d'altro canto è possibile opporre, quale elemento ostativo, la destinazione urbanistica dell'area di ubicazione dell'intervento poiché tale problematica risulta già definita da precedenti atti commissariali.

Per quanto sopra esposto ed analiticamente verbalizzato, il dott. Fegatelli



considerato:

- La nota dell'AREA 03- Ufficio Usi Civici e Diritti Collettivi prot. n.2539 del 9 gennaio 2009 riguardante l'esistenza o meno degli usi civici;
- il parere favorevole con prescrizioni dell'Area Regionale Difesa del Suolo: prot. n. 94509 del 13 giugno 2008;




- la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale: prot. n. 177177 dell'8 ottobre 2008;
- i pareri del CTS del Commissario Delegato di cui all'O.P.C. 2992/99, nelle sedute del 18 dicembre 2007 e del 29 gennaio 2007;
- i decreti del Commissario Delegato n. 116 del 21 novembre 2007 e n. 147 del 28 dicembre 2007;
- i su richiamati pareri della ASL RMH;
- la relazione tecnica del Dipartimento Epidemiologico Regionale;
- quanto esposto in merito all'impianto di trattamento meccanico biologico e alla discarica da parte di ARPA Lazio;
- non avendo ricevuto memorie ed osservazioni da terzi a seguito della pubblicazione di legge effettuata sul quotidiano "Il Corriere della Sera" del 3 novembre 2008;
- non potendo, ai sensi dell'art. 14 quater della L. 241/90, accogliere il dissenso delle Amministrazioni Comunali di Albano Laziale ed Ardea in quanto non congruamente motivato;
- ritenuto superato, per quanto attiene gli aspetti epidemiologici, il parere della ASL RMH;

tenuto conto che:

- la realizzazione dell'intervento risulta già autorizzata da precedenti atti commissariali e che conseguentemente, l'Autorizzazione Integrata Ambientale risulta necessaria per la corretta messa in esercizio dell'impianto;

ribadito che:

- l'intervento in questione è necessario così come richiamato nel Decreto del Commissario Delegato di cui all'O.P.C. 2992/99 e s.m.i., n. 24 del 24 giugno 2008, per scongiurare definitivamente il possibile ritorno alla situazione di pericolosità determinatasi in data 19 febbraio 1999 così come successivamente prorogata ed estesa;
- detto intervento, ritenuto imprescindibile per la messa a regime dell'intero sistema di recupero/smaltimento dei rifiuti urbani del Lazio, deve comunque essere realizzato e posto in esercizio entro il 31 dicembre 2011 al fine di prevenire possibili conseguenze sull'ambiente e sulla salute dei cittadini derivanti da una non corretta gestione dei rifiuti;




- lo stesso è stato approvato dal Commissario Delegato di cui sopra, in forza dei poteri di deroga di cui agli artt. 13 dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 2992/99 e 3 dell'OPCM 3616/2007, con Decreto Commissariale n. 147 del 28 dicembre 2007.

preso atto che:

- l'istruttoria è stata condotta, fermo ogni altro aspetto di doverosa valutazione, attribuendo valore preminente alla salute dei cittadini ed antepoendo tale valore ad ogni altra possibile considerazione;
- in tale ottica l'istruttoria ha ritenuto di dover verificare ogni aspetto di possibile criticità dell'iniziativa, giungendo per altro alla conclusione, che, allo stato, anche per le garanzie appresso richieste non si rinvergono elementi di possibile nocività;
- in particolare l'istruttoria svolta ha esaminato le differenti problematiche attraverso la rivisitazione del progetto originariamente presentato al fine di superare gli aspetti di possibile criticità evidenziate in sede di Conferenza di Servizi;
- si è data la possibilità di prescrivere ed obbligare il Soggetto proponente sia ad individuare soluzioni tecniche volte ad escludere l'utilizzo di acqua proveniente dall'area oggetto dell'intervento sia a rispettare le limitazioni imposte dalla vigente normativa per quanto attiene l'inquinamento acustico sia ad utilizzare unicamente CDR avente le specifiche merceologiche di cui al DM 5 febbraio 1998;
- si è provveduto a richiedere, per quanto attiene gli aspetti connessi al D.Lgs. 334/99, come previsto dall'art. 7, comma 8 del D.Lgs. 59/05, al Prefetto di Roma le prescrizioni di propria competenza;
- saranno prescritti nell'atto autorizzativo i programmi tecnologicamente più avanzati di verifica delle emissioni in atmosfera, trasparenti e facilmente accessibili a tutti, ivi incluso la realizzazione di un modello di ricaduta al suolo dei possibili inquinanti;
- sarà prescritta altresì la formazione di un Osservatorio permanente, epidemiologico ed ambientale, che svolga le funzioni di monitoraggio in tempo reale della corretta gestione dell'impianto.

ritiene doversi concludere con esito favorevole i lavori della Conferenza di Servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore del Consorzio COEMA per la gestione della centrale di gassificazione di CDR da localizzarsi in Albano Laziale - Località Cecchina.



Resta ferma la possibilità da parte degli enti partecipanti al procedimento di avviare, qualora ne ricorrano le condizioni, le procedure di revisione dell'autorizzazione ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. 59/05.

La Regione si riserva di richiedere alla società ulteriori elementi tecnici al fine del perfezionamento dell'atto di autorizzazione.

Alle ore 17:30 la conferenza chiude i lavori.

